2026/1941

7.8.2026

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1941 DELLA COMMISSIONE

**del 7 agosto 2026**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ([1]), in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/44 attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio ([2]).

(2) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC). A norma del regolamento (UE) 2016/44 tali navi sono soggette a vari divieti, tra cui il divieto di caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia, il divieto di accedere ai porti nel territorio dell'Unione, il divieto di ricevere servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento o qualsiasi altro servizio e il divieto di effettuare transazioni finanziarie.

(3) Il 22 luglio 2026 il comitato dell'UNSC istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) dell'UNSC ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive previste al punto 10 della risoluzione 2146 (2014) dell'UNSC.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44.

(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/44/oj.
([2]) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2026

*Per la Commissione,*
*A nome della presidente,*
*Direttore generale*
*Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

*ALLEGATO*

Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 «ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA h), E ALL'ARTICOLO 15 E MISURE APPLICABILI COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI» è aggiunta la voce seguente:

«1. **Nome: AVAX**

Inserita nell'elenco il 22 luglio 2026. Inserita nell'elenco a norma del punto 10, lettere a), b), c), e d), della risoluzione 2146 (2014), modificata dal punto 2 delle risoluzioni 2441 (2018) e 2509 (2020) e prorogata dalla risoluzione 2819 (2026) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti; divieto di ricevere servizi di bunkeraggio e altri servizi; divieto di effettuare transazioni finanziarie relative al petrolio). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, modificata dal punto 2 della risoluzione 2509 (2020), la presente designazione è valida dal 22 luglio 2026 al 22 luglio 2027, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146 (2014).

**Informazioni supplementari**

IMO: 9058713. Stato di bandiera: Camerun. Il 4 aprile 2026 la nave si trovava in prossimità della zona di ancoraggio del porto vecchio di Bengasi (Libia).»